



23/121/CR6b/C11

## “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT”

1. Costituisce attività di *home restaurant* l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata occasionalmente e senza l’organizzazione tipica dell’attività d’impresa, da persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i., nell’ambito della propria ordinaria conduzione familiare, in locali di civile abitazione ove queste abbiano la residenza, svolta nell’ambito della propria normale conduzione familiare e senza l’organizzazione tipica dell’attività d’impresa.
2. L’attività di *home restaurant* deve rispondere ai requisiti e alle modalità di svolgimento previsti dalla disciplina regionale quali a titolo esemplificativo il numero di eventi annui, le forme di comunicazione degli stessi, il numero massimo di coperti rispetto all’ampiezza dei locali e l’obbligatorietà di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi o a cose nel corso dell’esercizio dell’attività. L’attività non prevede la vendita per asporto e l’effettuazione di consegna a domicilio del consumatore degli alimenti preparati nei locali di cui al comma 1. L’accesso è consentito esclusivamente previa prenotazione. I locali nei quali viene esercitata l’attività di *home restaurant* non possono essere utilizzati per l’attività di *home food* e mantengono la destinazione urbanistica residenziale.
3. L’avvio e il trasferimento dell’attività di *home restaurant* sono soggetti a SCIA ai sensi del comma 1 dell’art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i., nonché alla contestuale presentazione della notifica ai fini della registrazione a norma dell’art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, da trasmettere all’ufficio SUAP del Comune nel cui territorio viene esercitata l’attività. Non è in ogni caso previsto il subingresso in un’attività di *home restaurant*.
4. La cessazione dell’attività di *home restaurant* è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
5. L’esercizio dell’attività di *home restaurant* è subordinato all’osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi, di sicurezza alimentare nonché di ogni altra disposizione e delle eventuali

prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa relative a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo di locali di civile abitazione per l'attività ivi esercitata.

6. I locali in cui si svolge l'attività di *home restaurant* devono essere chiaramente identificabili dal pubblico, mediante indicazione non equivoca esposta sull'ingresso dalla pubblica via ovvero sulla pulsantiera citofonica. Nei medesimi locali non possono essere esercitate contestualmente altre attività a carattere ricettivo.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e all'inibizione dell'attività chiunque eserciti l'attività di *home restaurant* senza titolo abilitativo oppure senza i requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.
8. Ogni altra violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Roma, 26 luglio 2023